

In blu i commenti da eliminare

In rosso i campi da completare

In verde le alternative tra cui scegliere

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA

DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA

MOBILITA' NELL'AREA INTERESSATA DALLA

REALIZZAZIONE DELLA TERZA CORSIA DEL TRATTO

DELL'AUTOSTRADA A4 TRA QUARTO D'ALTINO E VILLESSE

NONCHE' DELL'ADEGUAMENTO A SEZIONE AUTOSTRADALE

DEL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 3702 del 05.09.2008 e s.m.i.

Servizio tecnico strutturale e di controllo delle saldature e delle verniciature di strutture metalliche inerente i lavori di ampliamento dell'Autostrada A4 con la terza corsia Lotto II – Sublotto 1 e Lotto IV - Sublotto 2.

CIG CIG 801036062F

CUP I11B07000180005 - CUP I61B07000360005

<inserire nome operatore economico>

Importo: netti Euro *<inserire importo netto contrattuale>* -.

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno () del mese di

, in Trieste, presso gli uffici del Commissario Delegato, si sono personalmente costituiti i signori:

1) *<inserire nome e cognome>*, nato a *<inserire comune di nascita>* il *<inserire data di nascita>* - e residente in *<inserire comune di residenza>*

– Via *<inserire via e numero civico di residenza>*, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di *<inserire qualifica>*, e quindi, rappresentante del *<inserire denominazione dell'operatore economico>* (il quale, per brevità, verrà denominato Operatore Economico o Appaltatore o Esecutore), giusta procura dd. *<inserire data procura>* repertorio n. *<inserire numero repertorio>* raccolta n. *<inserire numero raccolta>* del dott. *<inserire nominativo notaio>* iscritto al Collegio Notarile *<inserire collegio notarile del notaio>* .;

E

2) *<inserire nome e cognome>*, nato a *<inserire comune di nascita>* il *<inserire data di nascita>*, domiciliato per la carica in Trieste, Via Lazzaretto Vecchio n. 26, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di *<inserire qualifica>* (il quale, per brevità, verrà in appresso denominato Commissario delegato o Stazione Appaltante), giusto *<inserire atto di attribuzione dei poteri>*;

PREMESSO

- che a seguito di una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) e dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata proposta l'aggiudicazione all'Operatore Economico *<inserire nome operatore economico>* del servizio di che trattasi, come risulta dal verbale della Commissione Giudicatrice di data _____ (rif. Commissario Delegato prot. Atti/___ dd. _____);
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato la predetta proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (rif. Commissario Delegato prot. Atti/___ dd. _____);

- che il Soggetto Attuatore, con Decreto di data _____ (rif. Commissario delegato prot. Atti/____ dd. _____), ha disposto l'aggiudicazione del servizio di che trattasi all'Operatore Economico *<inserire nome operatore economico>*, per l'importo di Euro _____.- (*<inserire importo in lettere>*) al netto dell'I.V.A. ed oneri previdenziali qualora dovuti, comprensivo dei costi della sicurezza pari ad Euro 0,00.- (zero/00);
- che le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono state trasmesse ai concorrenti in data _____ (rif. Commissario Delegato prot. U/_____);
- che l'Operatore Economico *<inserire nome operatore economico>* ha comunicato ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. dd. 11.05.1991 n. 187 la propria composizione societaria;
- che l'Operatore Economico *<inserire nome operatore economico>* rientra tra i soggetti inseriti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) della Prefettura di *<inserire provincia prefettura>*, istituito dalla L. 190/2012 e regolamentato dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, con iscrizione valida fino al giorno _____; (*punto eventuale nel caso l'operatore economico risulti iscritto alla white list*)
- che la richiesta di documentazione antimafia, ai sensi degli artt. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., relativa all'Operatore Economico è stata inoltrata dalla Stazione Appaltante in data _____ (rif. Commissario Delegato prot. U/_____ dd. _____) tramite Banca Dati Nazionale

Unica della Documentazione Antimafia; *(punto eventuale alternativo al precedente nel caso l'operatore economico non risulti iscritto alla white list)*

- che la documentazione antimafia liberatoria relativa all'Operatore Economico, ai sensi degli artt. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., è stata emessa dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia in data _____ (rif. Commissario Delegato prot. n. E/_____ dd. _____); *(punto eventuale alternativo al successivo, da abbinarsi al precedente, solo nel caso la BDNA abbia emesso la documentazione antimafia liberatoria)*

- che, essendo decorsi 30 giorni dalla data della richiesta, la Stazione Appaltante può procedere, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. anche in assenza del rilascio della documentazione antimafia, alla stipula del presente contratto, fermo restando che la sua sottoscrizione avviene sotto la condizione risolutiva di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. e che, pertanto, la Stazione Appaltante risolverà di diritto il presente contratto nel caso dovesse pervenire successivamente alla stipula una documentazione antimafia positiva; *(punto eventuale alternativo al precedente, solo nel caso la BDNA non abbia emesso la documentazione antimafia liberatoria)*

- che sulla base del certificato emesso in data _____ (rif. Commissario Delegato prot. E/_____ dd. _____) da *<inserire ente competente>*, competente per il territorio dove l'Operatore Economico ha la sede legale, risulta l'ottemperanza dello stesso alle norme di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i., "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

- che l'Operatore economico aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva;

- che le parti hanno stabilito addivenire alla stipulazione, in forma di scrittura privata, del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Operatore Economico con il presente contratto si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire a perfetta regola d'arte il servizio tecnico strutturale e di controllo delle saldature e delle verniciature di strutture metalliche inerenti i lavori di ampliamento, con la terza corsia, dell'autostrada A4 Lotto II tratto San Donà di Piave – Alvisopoli - Sublotto 1 e Lotto dalla progr. km 451+021 alla progr.459+776 e canale di gronda Fosson Loncon IV e Lotto IV tratto Gonars - Villesse Sublotto 2 dalla progr. km 490+178 alla progr.km 491+802.

Tale servizio si rende necessario per garantire nelle varie fasi di costruzione delle predette strutture metalliche, il rispetto delle normative previste nel D.M.14.01.2008 e nella circolare 617/2009.

Le strutture, per le quali è richiesto il servizio, consistono in cinque cavalcavia e un ponte con impalcati in struttura mista acciaio e calcestruzzo, diciassette portali a sbraccio, un pannello a messaggio variabile, una torre per il sostegno di impianti di video sorveglianza e una pensilina.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è di giorni 960 (novecentosessanta) naturali e

consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

ART. 3 – SUBENTRO DI UN NUOVO SOGGETTO IN QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE

Si precisa che in qualsiasi momento la S.p.A. Autovie Venete potrà subentrare al Commissario delegato in qualità di Stazione appaltante nella presente procedura di gara o nel successivo contratto. Analogamente, in qualsiasi momento il nuovo soggetto concessionario autostradale (l'attuale concessione della S.p.A. Autovie Venete è scaduta il 31.03.2017) potrà subentrare al Commissario delegato o alla S.p.A. Autovie Venete in qualità di Stazione appaltante nella presente procedura di gara o nel successivo contratto. Il subentro non comporterà alcun onere o vantaggio per i concorrenti e l'aggiudicatario, né da parte del Commissario delegato, né da parte di S.p.A. Autovie Venete, né da parte del nuovo soggetto Concessionario.

Il subentrante potrà proseguire, sospendere, modificare, prorogare, annullare o revocare la procedura di gara, senza che i concorrenti e/o l'eventuale aggiudicatario possano avanzare pretese di nessun genere né nei confronti del Commissario delegato, né nei confronti della S.p.A. Autovie Venete né nei confronti del nuovo Concessionario.

Il subentrante nel contratto potrà proseguire il rapporto contrattuale in essere o recedere dal contratto stesso e in tal caso sarà tenuto a corrispondere all'Operatore Economico unicamente quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico, a nessun titolo, né da parte del Commissario

delegato né da parte del nuovo Concessionario né da parte della S.p.A. Autovie Venete.

Nel caso in cui non avvenga il subentro nel contratto da parte del nuovo Concessionario, la S.p.A. Autovie Venete potrà recedere dal contratto stesso corrispondendo all'appaltatore unicamente quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico a nessun titolo, né da parte del nuovo Concessionario né da parte della S.p.A. Autovie Venete.

L'Operatore economico, con la sottoscrizione del presente contratto, presta il suo consenso al citato subentro anche ai sensi dell'art. 1406, comma 1, c.c..

ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo dell'appalto, che sarà liquidato in parte a misura e in parte a corpo, è pari ad Euro *<inserire importo contrattuale>.- (<inserire importo contrattuale in lettere>)* al netto dell'I.V.A. ed oneri previdenziali qualora dovuti, di cui Euro 1.000,00.- (mille/00) per oneri per la sicurezza.

Tale importo è il risultato del ribasso del *<inserire ribasso> % (<inserire ribasso in lettere> %)* offerto sull'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, pari ad Euro *<inserire importo a base d'asta>.- (<inserire importo in lettere>)* al netto dell'I.V.A. ed oneri previdenziali qualora dovuti.

ART. 5 – PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni oggetto dell'appalto avviene con le modalità descritte all'art. 29, e successivi, delle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto.

La fatturazione dovrà essere effettuata esclusivamente in formato elettronico.

Le fatture dovranno essere intestate alla S.p.A. Autovie Venete, emesse in

formato XML e trasmesse elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio (SDI) indicando l'indirizzo il Codice Destinatario 00000000 e l'indirizzo P.E.C. fatturazione@pec.autovie.it.

A seguito dell'inoltro di ogni fattura dovrà essere trasmessa a mezzo P.E.C. all'indirizzo protocollo@pec.autovie.it la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., attestante la regolarità fiscale e contributiva.

Poiché la S.p.A. Autovie Venete rientra nella previsione dell'art. 17 del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti – split payment) così come modificato dall'art. 1 del D.L. 50/2017, le fatture dovranno essere conformi a tale normativa di riferimento.

In ottemperanza all'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50%.

L'Operatore Economico, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato. Le ritenute, così accumulate, saranno svincolate soltanto in sede di verifica di conformità a seguito del rilascio del documento unico di regolarità dell'Operatore Economico e dei suoi eventuali subappaltatori, da parte degli enti previdenziali competenti, a condizione che l'Operatore economico presenti l'apposita garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa ricezione della fattura relativa all'importo svincolato.

Il pagamento sarà effettuato mediante accredito sul **conto/i corrente/i bancario/i** sotto **riportato/i, dedicato/i** anche in via non esclusiva alle

commesse pubbliche, comunicato dall'Operatore Economico con nota di **data**

_____ (rif. Commissario Delegato prot. E/_____ dd. _____)

<inserire riferimento protocollo>), in conformità alle previsioni ed alle modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

Le fatture dovranno riportare il numero dell'ordine ed il relativo CIG nonché l'IBAN.

La Stazione Appaltante non procederà al pagamento di fatture prive dei riferimenti al presente contratto, e/o del CUP, e/o del CIG e/o dell'IBAN.

Parimenti la Stazione Appaltante non procederà al pagamento di fatture che riportano un IBAN diverso da **quello/quelli** sopra **indicato/indicati** o da quello relativo ad una cessione del credito preventivamente stipulata e notificata alla Stazione Appaltante ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.

Il pagamento effettuato in tal modo esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità.

Non sarà effettuato il pagamento su documenti fiscali non definitivi (avviso fattura, avviso parcella, ecc..).

La Stazione appaltante non procederà al pagamento di fatture della eventuale società consortile formata dagli operatori economici costituitisi in raggruppamento temporaneo, rimanendo unicamente il raggruppamento temporaneo, rappresentato dalla mandataria **<inserire denominazione dell'operatore economico mandatario>**, titolare del presente contratto.
(periodo da eliminare in caso di operatore economico singolo o comunque diverso da un RTI).

ART. 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'ordine nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 e s.m.i. ed in particolare ad informare su eventuali variazioni apportate al conto dedicato.

Si precisa inoltre che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Il presente contratto sarà inoltre sottoposto al Protocollo Operativo di Monitoraggio dei Flussi Finanziari sottoscritto dalle parti.

ART. 7 – PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO

FINANZIARIO

L'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi "Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario" sottoscritto in pari data al presente contratto. La violazione di tale adempimento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia del completo ed esatto adempimento della prestazione e di tutti gli obblighi assunti dall'Operatore Economico con la sottoscrizione del presente contratto, è stata costituita dallo stesso mediante fideiussione _____-n.

_____ per Euro *<inserire importo>.- (<inserire importo in lettere>)*, emessa in data _____ dal _____ con sede in Via _____ n. ____ – _____.

Si precisa che l'importo originario della cauzione definitiva pari ad Euro *<inserire importo> (<inserire importo in lettere>)* è stato ridotto del

cinquanta/trenta per cento pari ad Euro *<inserire importo>* (*<inserire importo in lettere>*) in quanto l'Operatore Economico è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee come riportato all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria. *(punto eventuale nel caso la cauzione sia stata ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)*

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art.103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'operatore Economico.

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante, pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante stessa.

ART. 9 – PENALI

Le penali per inadempienze contrattuali sono indicate all'art 21 delle Norme Generali del capitolato Speciale d'appalto riportano le modalità di irrogazione di penali.

Qualora la penale dovesse raggiungere il dieci per cento dell'importo contrattuale la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto senza che l'Operatore Economico possa vantare alcunché e fatto salvo il diritto

dell'eventuale maggior danno. *(se le norme generali del C.S.A. prevedono una diversa modalità di irrogazione delle sanzioni, modificare di conseguenza il testo)*

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, il contratto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. In tal caso, all'Operatore Economico sarà imputata l'esecuzione in danno della prestazione e le altre eventuali maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste nel presente contratto.

L'esecuzione in danno non esime l'Operatore Economico dalla responsabilità, civile e penale, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Stazione appaltante ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'Operatore Economico.

ART. 11 - CESSIONE DEL CREDITO

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991 e s.m.i..

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante prima dell'emissione da parte dell'Operatore Economico della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Stazione appaltante ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La Stazione appaltante, pertanto,

non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

L'Operatore Economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto futuro cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Stazione appaltante, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione appaltante non sono opponibili alla Stazione appaltante stessa, l'Operatore Economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

Gli importi ceduti dovranno intendersi al netto dell'I.V.A. in quanto codesta Società rientra nella previsione dell'art. 17- ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti – split payment) come modificato dall'art. 1 del D. L. 50/2017 e s.m.i.. Cessioni di credito comprensive dell'I.V.A. saranno respinte.

ART. 12 RISOLUZIONE

Per la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, salvo in ogni caso, il diritto a richiedere il risarcimento del danno.

Inoltre, all'Operatore Economico inadempiente sarà imputata l'esecuzione in danno della prestazione e le altre eventuali maggiori spese sostenute dalla

Stazione appaltante rispetto a quelle previste nel presente contratto.

L'esecuzione in danno non esime l'Operatore Economico dalla responsabilità, civile e penale, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Stazione appaltante ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'Operatore Economico.

La Stazione appaltante ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto in tutti gli altri casi previsti dal presente contratto e dalle Norme Generali del Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- proposta motivata del Responsabile del Procedimento qualora si manifestino i casi di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 81/2008;
- perdita, da parte dell'Operatore Economico, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione dei lavori pubblici;
- mancato rispetto degli obblighi di cui al Protocollo di Legalità tra le Prefetture UU.TT.GG. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato del 12 maggio 2009;
- emissione di una documentazione antimafia positiva relativa all'Operatore Economico ai sensi dell'art. 94 D. Lgs. 159/2011 e s.m.i..

(il successivo è un punto eventuale, da inserire solo nel caso la BDNA non abbia emesso la documentazione antimafia liberatoria)

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. e, pertanto, la Stazione Appaltante risolverà di diritto il presente contratto nel caso dovesse pervenire

successivamente alla sua stipula una documentazione antimafia positiva riferita all'Operatore Economico;

ART. 13 RECESSO

Per il recesso trova applicazione le disposizioni di cui all'articolo 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione appaltante può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ancorché sia già iniziata l'esecuzione dell'appalto.

L'esercizio del diritto di recesso è esercitato dalla Stazione appaltante mediante comunicazione a mezzo PEC con il preavviso previsto dall'art. 109, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 14 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore Economico si impegna ad eseguire la prestazione a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente contratto e dai relativi allegati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti, garantendo la sicurezza del personale impiegato nella prestazione.

L'Operatore Economico si obbliga:

- ad adempiere alle disposizioni impartite dal Direttore di esecuzione del contratto nelle tempistiche dallo stesso indicate;
- a segnalare tempestivamente al Direttore di esecuzione del contratto eventuali infortuni occorsi al proprio personale nello svolgimento della prestazione;
- a segnalare tempestivamente al Direttore di esecuzione del contratto qualsiasi fatto, accadimento, evento che possa influenzare il regolare svolgimento della prestazione;

- a non interfacciarsi direttamente ed autonomamente con qualsiasi soggetto terzo, privato o pubblico, per condurre trattative di qualsiasi tipo, pur finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o nulla osta di qualsiasi natura, se non espressamente autorizzata a ciò dal Direttore dei di esecuzione del contratto.

L'Operatore Economico garantisce:

- il rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi ed accordi integrativi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla vigente normativa;
- l'utilizzo del personale qualificato occorrente per l'esatta esecuzione della prestazione;
- la fornitura di tutte le attrezzature e materiali di consumo occorrenti per l'esatta esecuzione della prestazione;
- la copertura di tutte le spese di trasferimento, vitto, alloggio occorrenti per l'esatta esecuzione della prestazione;
- l'espletamento di tutte le pratiche necessarie ad ottenere eventuali autorizzazioni e/o nulla osta e/o pareri necessari e funzionali all'esatta esecuzione della prestazione.

L'Operatore Economico si obbliga espressamente a manlevare integralmente ed a tenere a proprio esclusivo carico tutti gli oneri che dovessero derivare alla Stazione appaltante da eventuali controversie di lavoro promosse dai dipendenti del medesimo Operatore Economico o di subappaltatori o di

subcontraenti in relazione all'oggetto del Contratto. Tale obbligo deve ritenersi valido, efficace ed azionabile anche nel caso in cui, in qualsiasi momento, qualsiasi disposizione del Contratto o il Contratto stesso risultassero o divenissero invalidi, inefficaci o non azionabili sotto qualsiasi aspetto o per qualsiasi ragione.

ART. 15 –PROTOCOLLO DI LEGALITA’

L’Operatore Economico si impegna a rispettare gli obblighi di cui al Protocollo di Legalità tra le Prefetture UU.TT.GG. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato del 12 maggio 2009, con particolare riferimento a:

- denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulato prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori nonché ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento ad imprese terze;
- denunciare immediatamente alla Magistratura o agli organi di Polizia, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’Operatore Economico, degli eventuali componenti della compagine sociale o dei loro familiari, nonché dei subappaltatori e dei subcontraenti;
- comunicare alla Stazione Appaltante senza ritardo e fino all’approvazione del progetto, ogni eventuale variazione relativa ai propri assetti societari nonché di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti chiamati a realizzare l’intervento nei cantieri;

- comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi di tutti gli operatori economici ai quali vengono affidati subcontratti relativi a trasporto materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere. Rimangono comunque confermate le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relative ai subcontratti che non sono subappalti e di cui all'art. 1, commi 52 e segg. della Legge n. 190/2012 e s.m.i..

Il Responsabile Unico del Procedimento segnalerà alla Prefettura competente tutte le richieste di varianti in corso d'opera, ogni formulazione di riserve e di altre circostanze che possano essere indice di anomalie.

ART. 16 – SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso. È fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di subappaltare, anche parzialmente, i lavori oggetto del presente contratto. *(punto eventuale, alternativo al testo successivo, da adottare nel caso in cui l'operatore economico nell'offerta non abbia dichiarato l'intenzione di subappaltare parte del servizio. Nel caso invece l'operatore economico abbia dichiarato l'intenzione di ricorrervi nell'offerta il testo precedente va eliminato ed adottato il testo successivo)*

Le prestazioni che l'Operatore Economico ha dichiarato di subappaltare in fase di offerta sono *<inserire descrizione prestazioni come da offerta>*.

Si applica l'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con la conferma che l'eventuale subappalto non può comunque superare la quota del trenta per cento dell'importo complessivo del contratto di appalto.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Operatore Economico non può avvalersi del subappalto per il servizio relativo alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, fatta eccezione per l'esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

L'Operatore Economico dovrà avanzare richiesta di autorizzazione al subappalto alla Stazione Appaltante allegando tutta la documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria, ivi inclusa la dichiarazione dello stesso subappaltatore relativa alle dimensioni dell'impresa (micro impresa o piccola impresa).

L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla richiesta. Questi termini decorreranno solo dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria.

Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio delle relative forniture/servizi.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, l'Operatore Economico dovrà dichiarare alla Stazione Appaltante, al momento in cui maturano le condizioni per un pagamento, la

parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con l'indicazione delle coordinate bancarie del subappaltatore in conformità e con le modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta per accettazione dal subappaltatore e sarà oggetto di verifica da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto.

L'Operatore Economico dovrà trasmettere, inoltre, copia della fattura del subappaltatore, di importo corrispondente a quello dichiarato, che dovrà risultare completa di CUP e CIG ed intestata allo stesso Operatore Economico.

Agli effetti fiscali resta inteso che dal contratto di subappalto non sorge alcun rapporto giuridico autonomo tra Stazione appaltante e subappaltatore. La possibilità di pagare direttamente va, infatti, qualificata come delegazione di pagamento ex lege, in forza della quale la Stazione Appaltante adempie parte della propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e contestualmente estingue l'obbligazione dell'appaltatore verso il subappaltatore.

Qualora i pagamenti al subappaltatore verranno effettuati direttamente dall'Operatore Economico, entro venti giorni da ciascun pagamento l'Operatore Economico dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Operatore Economico.

ART. 17 – SUBCONTRATTI

L'art. 105 del D. Lgs. 105/2016 e s.m.i., per quanto applicabile, e le Norme

Generali del Capitolato Speciale d'Appalto regolano i subcontratti diversi dal subappalto.

ART. 18 - SICUREZZA

L'Operatore Economico si impegna espressamente a far osservare al personale proprio, dei subappaltatori e dei subcontraenti le prescrizioni riportate dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. durante l'esecuzione dell'appalto, esonerando la Stazione appaltante da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto dello stesso.

L'Operatore Economico, in fase di presentazione dell'offerta, ha valutato le prestazioni da eseguire e, di conseguenza, ha ritenuto congrui e quindi indicato gli oneri interni della sicurezza in Euro *<inserire importo >* (*<inserire importo in lettere>*).

Il PSC, predisposto dal Commissario delegato, compilato in tutti i suoi punti e sottoscritto per accettazione dall'Operatore Economico, è allegato al presente contratto.

Con la sottoscrizione del predetto Documento Unico di Valutazione dei Rischi ha ritenuto congruo l'importo per costi per la sicurezza posti a base di gara pari ad Euro 1.000,00.- (mille/00).

È obbligatorio lo svolgimento di apposita riunione di coordinamento prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione.

ART. 19 – TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE

Il personale dell'Operatore Economico e degli eventuali subappaltatori dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento quando

presenti nelle sedi ed aree del oggetto degli interventi.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Operatore Economico assume in proprio, lasciando indenne il Commissario delegato, ogni responsabilità per infortuni e/o danni subiti da persone e/o cose del Commissario delegato, di terzi o dello stesso operatore Economico, conseguenti ad azioni o omissioni comunque connesse all'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto, eseguite dall'Operatore Economico, dal suo personale, o da qualunque altro soggetto coinvolto a qualunque titolo dallo stesso Operatore Economico nell'esecuzione della prestazione.

L'Operatore Economico assume altresì l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire il Commissario delegato per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che il Commissario delegato stesso dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati in relazione allo svolgimento della prestazione.

L'Operatore Economico ha stipulato la polizza assicurativa *<inserire numero polizza>*, emessa in data *<inserire data>* dalla *<inserire compagnia assicurativa>* per un massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00.- (cinquecentomila/00), a copertura della responsabilità civile per danni causati alla Stazione appaltante e a terzi.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Operatore Economico per i danni non coperti dalla polizza assicurativa o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Rimane inteso che nei confronti del Commissario delegato rimane responsabile unicamente il raggruppamento temporaneo, rappresentato dalla

mandataria <inserire denominazione dell'operatore economico

mandatario>, titolare del presente contratto, anche nel caso gli operatori economici del raggruppamento temporaneo costituiscano una società consortile per l'esecuzione dei lavori. (periodo da eliminare in caso di operatore economico singolo o comunque diverso da un RTI).

L'Operatore economico alla data dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, dovrà stipulare una polizza di € _____ (_____) per una durata di xx mesi (12 mesi più le mensilità offerte come migliorie), che tenga indenne il Commissario delegato da costi di manutenzioni nel periodo di prolungamento dei servizi manutentivi offerto in fase di gara.

ART. 21 - DOCUMENTI ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati al medesimo, gli atti ed i documenti di seguito indicati contenuti, su supporto informatico, nel n. 1 allegato CD dal n. 1 al n. <inserire numero documenti >:

1. Offerta economica dell'Operatore
2. Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali;
3. Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche;
4. <Inserire elaborati grafici del Lotto>;
5. <Inserire eventuali elaborati>
6. <Inserire eventuali elaborati>
7. Protocollo di legalità
8. Protocollo Operativo Monitoraggio Flussi Finanziari.

ART. 22 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha nominato l'ing. Enrico Razzini lo Perco Responsabile Unico del Procedimento e il geom. *<inserire nominativo>* Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Tali soggetti svolgeranno tutte le attività agli stessi demandate dal presente contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le altre attività che si rendano necessarie o opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questi assegnati.

ART. 23 – VERIFICA E CONTROLLI DELLA STAZIONE

APPALTANTE

La Stazione appaltante, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento dell'appalto e richiedere all'Operatore Economico di visionare e verificare le prestazioni svolte, anche tramite visite presso le sedi dell'Operatore Economico. Qualora siano riscontrate inadempienze, mancanze, disservizi, ritardi, vizi ed altre irregolarità nell'espletamento dell'appalto oppure nel rispetto del presente contratto e dei suoi allegati, delle disposizioni impartite, nonché di norme legislative e regolamentari vigenti, sarà notificato all'Operatore Economico il rilievo individuato assegnando allo stesso un termine per ottemperare. Qualora l'Operatore Economico persista nell'inosservanza del contratto, delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda ad ottemperare a quanto richiesto, la Stazione appaltante potrà applicare le penali o risolvere il contratto rivalendosi sulla garanzia definitiva.

ART. 24 – MODIFICHE AL CONTRATTO

Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall'art.

106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante ed

alle stesse condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore di Esecuzione del Contratto ed

autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del

contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto.

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell'atto di

sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso non può far valere il

diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell'importo del contratto la Stazione

Appaltante potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso

dell'Operatore Economico.

In ogni caso, comunque, l'Operatore Economico ha l'obbligo di eseguire tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che non mutino la natura delle prestazioni oggetto del contratto, non comportino un aumento dell'importo del contratto e non comportino a carico dell'Operatore Economico maggiori oneri.

ART. 25 – CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

L'Operatore Economico deve tempestivamente segnalare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qualsiasi fatto, accadimento, evento che possa influenzare il regolare svolgimento della prestazione, pena la perdita di qualsiasi diritto ad avanzare successivamente contestazioni correlate a tale fatto, accadimento, evento.

Eventuali contestazioni dell'Operatore Economico devono essere comunicate, a pena di decadenza, per iscritto alla Stazione Appaltante, comunque non oltre cinque giorni dal fatto che le ha generate. La contestazione deve essere confermata, a pena di decadenza, nel primo atto dell'appalto sottoscritto dall'Operatore Economico successivo al fatto che le ha generate.

Le contestazioni devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione economica delle somme che l'Operatore Economico ritiene gli siano dovute.

L'Operatore Economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione che egli

manifesti.

ART. 26 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante tutta l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei subappaltatori e dei subcontraenti di questi obblighi di riservatezza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

ART. 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie giudiziarie, che dovessero insorgere successivamente alla stipula del contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Trieste.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 28 - DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Operatore Economico elegge domicilio presso la propria sede legale. Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto oggetto del presente contratto.

La trasmissione degli atti inerenti l'appalto può avvenire anche a mezzo

P.E.C. all'indirizzo <inserire indirizzo P.E.C. dell'operatore economico>.

Le trasmissioni effettuate in tal modo esonerano la Stazione Appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità.

Ogni eventuale variazione di indirizzo della sede legale e/o di P.E.C. deve essere comunicata alla Stazione Appaltante con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo P.E.C..

ART. 29 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e nei relativi allegati valgono le norme del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le vigenti disposizioni di legge in materia vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara.

ART. 30 – OSSERVANZA DEL “CODICE DI COMPORTAMENTO”, DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE” E DEL “CODICE ETICO E DI CONDOTTA”

Il legale rappresentante dell'Operatore Economico <inserire nominativo> con la firma del presente contratto dichiara di aver preso visione sul sito internet all'indirizzo <http://www.commissarioterzacorsia.it> del “Codice di Comportamento” approvato con Decreto del Commissario delegato, 29 gennaio 2016, n. 301 e garantisce l'osservanza di quanto ivi contenuto.

Il legale rappresentante dell'Operatore Economico <inserire nominativo>, con la firma del presente contratto, dichiara di assumere l'obbligo di osservare i medesimi adempimenti nei riguardi degli atti di analogo contenuto approvati da parte del soggetto subentrante al Commissario delegato, al verificarsi di quanto previsto all'art. 3 del presente contratto.

ART. 31 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per l'I.V.A. e per gli eventuali contributi previdenziali integrativi dei professionisti che saranno a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto, alla sua esecuzione o alla sua modifica sarà ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, ivi incluse le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 32 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE l'Operatore Economico è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all'appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente a tali fini.

L'Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati al trattamento.

Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Redatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto.

L'Operatore Economico: *<inserire nominativo del legale rappresentante>*

Il Soggetto Attuatore: <inserire nominativo del legale rappresentante>

L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICATAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D'APPALTO:

ART 3 (SUBENTRO DI NUOVO SOGGETTO CONCESSIONARIO), ART. 5 (PAGAMENTI), ART. 9 (PENALI), ART. 10 (CESSIONE DEL CONTRATTO), ART. 10 (CESSIONE DEL CREDITO), ART. 12 (RISOLUZIONE), ART. 13 (RECESSO), ART. 25 (CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE), ART. 27 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO).

L'Operatore Economico: <inserire nominativo del legale rappresentante>